**DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AD AVVOCATI ESTERNI**

## Art 1
## Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente disciplinare regolamenta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Ruvo di Puglia degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, in uno con le principali condizioni del rapporto contrattuale con il professionista.

2.Ai sensi dell'art.13bis *(Conferimento dell'incarico e compenso)* della L. professionale forense 31.12.2012, n. 247 *(Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense)* - come modificata ed integrata dall'art. 19 quaterdecies, L. 04.12.2017, n. 172 di conversione in legge del D.L. n. 148/2017 e successivamente modificata dalla L. di bilancio 2018 ( art. 1, commi 487- 488, L. 27.12.2017, n. 205): "*1. Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal Regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6*";

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

## Art 2
## Istituzione dell'Elenco degli Avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio legale, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'iscrizione all'elenco è preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di un Avviso Pubblico che permarrà per una durata pari a 30 giorni sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale. Tale avviso, è finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse dei legali difensori esterni all'Ente Locale e contiene:

a) L'indicazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di cui al precedente articolo;
b) Le categorie di giurisdizione e le eventuali fasce d'importo suddividenti l'elenco.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

A – **CONTENZIOSO PENALE**
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

B - **CONTENZIOSO CIVILE**
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

C - **CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

D - **CONTENZIOSO LAVORISTICO**
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione

E – **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
Assistenza presso: Commissione Tributaria di Provinciale e Regionale, Suprema Corte di Cassazione nel caso di giudizi promossi avverso sentenze della Commissione tributaria regionale.

4. L’iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, che all’atto della presentazione della domanda sarà tenuto a specificare la sezione dell’elenco a cui intende iscriversi e ad allegare copia della polizza professionale.
5. Compete al Direttore Responsabile dei Servizi Legali redigere l’elenco suddiviso per sezione anche mediante l’ausilio di personale all’uopo competente ed idoneo a costituire apposito staff infrastrutturale.
6. Successivamente alla fase istitutiva, è previsto il formale aggiornamento dell'Elenco aperto che terrà conto sia delle nuove candidature, che di volta in volta perverranno, sia dei nuovi ed eventuali ulteriori requisiti maturati che saranno comunicati dai professionisti già iscritti. Le nuove candidature e/o gli eventuali nuovi ed ulteriori requisiti curriculari, comunicati dai professionisti già presenti nell'Elenco aperto, saranno esaminati con cadenza semestrale, decorrente dalla pubblicazione del primo Elenco aperto, con conseguenziale periodico aggiornamento dell'Elenco stesso.
7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
8. Ai professionisti iscritti nell’elenco disciplinato dal presente articolo è fatto onere di comunicare tempestivamente all’ente locale, in persona del Direttore Responsabile dei Servizi Legali, il sopravvenire di eventi impeditivi, modificativi ed estintivi dei requisiti previsti dal precedente articolo 3, nonché ogni altra causa determinante la cancellazione del nominativo dall’elenco.
9. L’aspirante professionista che in sede di iscrizione risulti responsabile di dichiarazioni false e mendaci incorrerà nell’esclusione dal predetto elenco e nelle sanzioni penali ex lege previste ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
10. È riservata facoltà al Responsabile dei Servizi Legali di procedere alla verifica della veridicità dei dati indicati nei curricula e di avanzare richiesta di documenti comprovanti le dichiarate qualifiche senza limiti temporali.
11. L’elenco potrà essere, altresì, utilizzato nel caso di affidamento di incarichi di difesa dei dipendenti o degli amministratori dell'Ente, soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista tra gli iscritti nell'elenco, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, tenendo impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione.

## Art 3
## Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Possono presentare domanda, per l'inserimento nelle sezioni di cui all’Elenco aperto, gli avvocati, abilitati all'esercizio della professione forense, in possesso dei seguenti requisiti:

A. Iscrizione all'albo professionale presso l'Ordine forense di spettanza;
B. Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
C. Godimento dei diritti civili e politici;
D. Capacità a contrarre con la P.A.;
E. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
F. Esperienza professionale nelle materie di cui alla/alle sezione/i in cui si chiede l’iscrizione risultanti dal curriculum;
G. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente tali da nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione;
H. Non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Ruvo di Puglia. I professionisti che in costanza di iscrizione nell’Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in

conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

2. Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l'esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti dal presente disciplinare e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell'Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.

3. Ai fini dell'attribuzione dell'eventuale incarico, l'interessato dovrà comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

4. Per ciascuna sezione dovrà essere presentata specifica domanda, con l'allegata documentazione richiesta.

## Art 4
## Presentazione delle candidature

1. Il dossier di candidatura, composto dalla domanda di iscrizione all'Elenco aperto, con indicazione della sezione prescelta ed allegazione del curriculum professionale, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, deve essere presentato, a pena di esclusione, all'indirizzo pec: comuneruvodipuglia@postecert.it indicando nell'oggetto della mail "Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di Avvocati".

2. L'istanza e la relativa documentazione costituente il dossier di candidatura potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo Avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ruvo di Puglia.

3. Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione.

4. L'istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle condizioni del presente Avviso.

5. Le domande saranno ritenute ammissibili solo se conformi alle indicazioni di cui all'Avviso pubblico.

6. L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco aperto verrà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula presentati, dal Servizio Legale dell'Ente che verificherà il possesso, per ciascuna di esse, dei requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico.

7. Le domande ammesse confluiranno nelle apposite sezioni dell'Elenco aperto.

8. Con l'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco aperto non si intenderà posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né sarà prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte del Comune di Ruvo di Puglia.

10. L'iscrizione dei professionisti nell'elenco non dà diritto al conferimento di un incarico professionale da parte dell'Ente Locale, che si atterrà sempre e comunque alle procedure ed alle modalità di individuazione del legale difensore disciplinate nel presente Regolamento.

## Art 5
## Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta espressa;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza più di un incarico loro affidato;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- promuovano, in costanza di iscrizione nella lista, giudizio contro l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

## Art 6
## Modalità di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con atto della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del servizio legale, previa acquisizione di nota/relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia *ratione materiae*, recante le valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di convenienza e opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente ovvero di intraprendere azioni legali.
2. Il Responsabile dei Servizi Legali, sulla base degli specifici fabbisogni di difesa dell'Ente di volta in volta occorrenti, procede all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dello stesso, attingendo il nominativo dall'elenco di cui al presente disciplinare, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e sulla base dei seguenti criteri.
3. Fermo restando il carattere essenzialmente fiduciario dell'incarico, nel disporre il conferimento dell'incarico al singolo professionista iscritto nell'Elenco l'amministrazione si attiene ai seguenti criteri:
- sezione di specializzazione prescelta;
- preparazione specialistica e comprovata esperienza specifica risultanti dal curriculum in relazione all'oggetto del giudizio ed in ragione del valore del contenzioso;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso o simile oggetto ovvero adeguatamente connessi o successione di gradi di giudizio per gli incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità ed uniformità difensiva) anche in relazione ai risultati raggiunti;
- sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi, preferenza, per ragioni di economicità, in favore dello stesso difensore, con conseguente determinazione del compenso in misura omnicomprensiva ed unitaria;
- parità di genere;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione anche in situazioni di urgenza;
- precedenti incarichi conferiti dagli Enti pubblici e cause nella stessa materia, concluse con esito favorevole negli ultimi tre anni;
- valutazione del comportamento complessivo del legale, puntualità e diligenza con le quali sono stati assolti gli incarichi affidati;
- rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco per ciascuna Sezione

4. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Giunta comunale può autorizzare l'affidamento di incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco aperto, ovvero in deroga ai criteri/parametri fissati nel presente Regolamento, quando il giudizio implichi la soluzione di problemi tecnico-giuridici di massima complessità o importanza in relazione alla natura della materia e/o per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, oppure nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata da Compagnie Assicuratrici dell'Ente.
5. Il Legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.
6. In caso di accettazione, la rinuncia al mandato prima della definizione della causa attribuita alla difesa del legale rinunciatario, determinerà esclusione dall'Elenco aperto, salvo comprovati motivi di causa maggiore.
7. Il professionista che a seguito dell'interpello rinunci, senza giustificato motivo, per due volte consecutive alla chiamata da parte del Comune di Ruvo di Puglia verrà automaticamente escluso dalla lista.
7. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e

dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

## Art 8
## Contenuto dell'incarico

1. L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica e alla predisposizione e redazione di tutti gli scritti difensivi a tutela dell'Ente, anche per quanto attiene ad es. ricorsi e/o memorie di costituzione avverso eventuali motivi aggiunti, ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Ente potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.
2.In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.
3.L'Avvocato incaricato è tenuto, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente per iscritto sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere con l'obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito ovvero scambiato con controparte nel corso del giudizio. I professionisti inoltre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dovranno fornire un giudizio prognostico, circa gli esiti dello stesso.
4.Il legale incaricato dovrà fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi/giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale/stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente e dovrà richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto ovvero connessi.
5.Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità anche endoprocedimentale, il legale incaricato dovrà esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
6. La facoltà di transigere resta riservata al Comune, restando obbligo del professionista incaricato soltanto quella di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione e di redigere la bozza dell'accordo di bonaria definizione, restando in facoltà del Comune l'approvazione definitiva; anche tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto pattuito complessivamente per l'incarico; in caso di transazione (giudiziale/stragiudiziale) sarà corrisposto l'importo pattuito adeguandolo proporzionalmente all'attività fino a quel momento espletata dall'incaricato.
7.Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione l'incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente; in ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per l'incarico principale; la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione ed ogni relativo impegno rimane a carico dell'avvocato designato.
8. L'avvocato incaricato è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico.
9. Con riferimento alle ipotesi di conferimento dell'incarico per la stipula di convenzioni di negoziazione assistita secondo la disciplina prevista dal Capo II, art. 2 e ss. della L. n. 162 del 10.11.2014, l'incarico viene conferito gratuitamente precisando che, nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, si affiderà, per esigenze di

continuità difensiva, al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale.

10. Il professionista incaricato avrà onere di:

- ritirare la pratica presso la sede delle aree comunali competenti per materia;
- occuparsi della gestione e dello studio della pratica, della redazione degli scritti difensivi e della relativa presenza alle udienze, del deposito e del ritiro degli atti (per via telematica e, ove opportuno, brevi manu);
- segnalare l'approssimarsi dei termini di scadenza di garanzie, iscrizioni e trascrizioni (ipoteche, pignoramenti e privilegi);
- consegnare la pratica al termine dell'iter conclusivo;
- compilare un report con le udienze effettuate ed il relativo esito.

## Art 9
## Atto di incarico

1. L'affidamento dell'incarico avviene mediante determina del Direttore dei Servizi Legali.
2. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
- l'indicazione del valore della causa;
- il compenso professionale, la cui misura deve essere adeguata all'importanza dell'opera e determinata come disposto nel successivo articolo 10, conforme alla parcella preventiva presentata dal legale individuato, secondo le voci di tariffa professionale determinate per fasi come da successivo articolo 10;
- il richiamo agli obblighi a carico del professionista, come riportati nel presente disciplinare.

3.E' condizione imprescindibile ai fini del conferimento dell'incarico legale l'assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo mandato conferito ed in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense.

4. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla pattuizione del compenso – definito, ai fini della esigibilità delle prestazioni anche con riferimento alle attività da rendere nelle diverse fasi del giudizio - ed all'accettazione da parte del professionista delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

5. A seguito del conferimento dell'incarico si provvede alla formalizzazione dello stesso mediante sottoscrizione di apposita convenzione, conforme al modello quivi allegato.

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto il profilo della necessità, nella deliberazione assunta dalla giunta comunale ai fini della costituzione in giudizio, e l'incarico sarà considerato unico ai fini del compenso.

## Art 10
## Corrispettivo - Attività di domiciliazione - Contratto di patrocinio

1.L'unica fonte di determinazione del compenso tra l'ente e l'Avvocato è la convenzione sottoscritta al momento del conferimento dell'incarico, in quanto esaustiva di ogni diritto e/o pretesa.

2.La misura massima dei compensi, riferiti al singolo grado del giudizio o alla attività stragiudiziale, in relazione agli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, sarà determinata e pattuita con i legali esterni, a prezzo chiuso, di norma secondo i parametri minimi fissati nel citato Decreto Ministeriale, per scaglione di riferimento, ridotti della percentuale di ribasso offerta dal professionista, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP se dovuti e richiesti.

3.La previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte)

4.Ai fini della determinazione delle voci di tariffa per garantire all'Ente la possibilità di predeterminare e prevedere i costi del servizio legale, è previsto quanto segue:

-per le cause di valore indeterminabile l'onorario é determinato con l'applicazione dei seguenti parametri (ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.)

Ordinaria importanza -complessità bassa- valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000

Particolare interesse -complessità media- valori minimi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000

Particolare o straordinaria importanza- complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale - valori minimi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00

-per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 l'incremento percentuale è quello previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30 %), ferma restando la applicazione dei valori minimi

- nei casi di prosecuzione di giudizi in gradi successivi al primo, anche promossi innanzi ad una Giurisdizione superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori; il compenso professionale da riconoscere allo stesso legale incaricato nei gradi successivi al primo, viene stabilito e fissato, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, alle stesse condizioni e/o riduzioni offerte dal medesimo professionista in sede di affidamento dell'incarico di primo grado.

5.L'importo pattuito, stimato sulla base del valore della controversia indicato così come sopra calcolato, dovrà essere rideterminato in considerazione delle fasi processuali effettivamente svolte dal professionista, in sede giudiziale o in via transattiva.

6. Per le attività giudiziali o stragiudiziali di particolare importanza ed impegno, su conforme indirizzo della Giunta comunale, potranno essere determinati e pattuiti compensi in misura superiore ai minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014.

7.Con il conferimento dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, si potrà procedere alla liquidazione di un acconto sui compensi pattuiti nella misura pari al compenso previsto per le fasi di studio della controversia ed introduttiva, mentre per l'attività stragiudiziale in misura non superiore al 25% del compenso pattuito. Con l'acconto si procederà al versamento delle spese necessarie per l'iscrizione a ruolo nelle cause promosse dal Comune ovvero in ogni altro caso in cui, sebbene convenuto in giudizio, il Comune spieghi domanda riconvenzionale, chiamata in causa o proponga altra domanda.

8. Non è prevista la corresponsione di ulteriori acconti sino alla conclusione del giudizio.

9.Nei giudizi costituiti da una fase cautelare ed una fase di merito, all'avvocato difensore verrà corrisposto, in ragione del valore della controversia, il compenso previsto dal D.M. 55/2014 ai minimi tariffari e tenuto conto dell'offerta dallo stesso, nella misura del 70% per la fase cautelare e del 30% per la fase di merito. In caso di rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare ovvero in ogni caso in cui l'istanza cautelare non venga discussa e/o decisa, ai fini della determinazione e liquidazione del compenso spettante al difensore officiato, si avrà riguardo all'attività effettivamente svolta e alle singole fasi del giudizio.

10. Nessun compenso aggiuntivo è previsto per le istanze di sospensione, non proposte con separato atto, di provvedimenti giudiziari provvisoriamente esecutivi nei giudizi civili ed arbitrali. Nel caso in cui le citate istanze di sospensione vengano proposte e trattate con separato procedimento si applicano analogicamente le disposizioni sopra richiamate relative alla "fase cautelare" per i giudizi amministrativi. Di tali attività il professionista incaricato dovrà notiziare tempestivamente il responsabile dell'ufficio contenzioso anche al fine della determinazione del compenso aggiuntivo, in ragione della riduzione già offerta.

11. Si applicano le disposizioni del D.M. 55/2014 e successive modificazioni per i giudizi non compiuti e per gli incarichi non portati a termine. In tali casi, quindi, per l'attività prestata dall'avvocato, si liquidano i compensi, così come determinati, maturati sino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale.

12. In caso di controversia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, il compenso, fermo restando quanto disposto nei punti che precedono, è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. Le competenze poste a carico della controparte sono incassate dall'Ente e la

procedura volta al recupero sarà curata del legale incaricato nel giudizio originario, senza ulteriori oneri e/o rimborso spese a carico del Comune, fatta salva la ripetizione delle spese documentate sostenute per la ridetta attività di recupero nonché la liquidazione delle competenze legali in favore dell'ente e a carico dell'esecutato, salvo che il professionista non comprovi, a seguito degli accertamenti del caso, la assoluta inopportunità di procedere con la fase esecutiva.

13. Qualora il giudice, all'esito della controversia, provveda a liquidare in favore del Comune vittorioso una somma a titolo di compenso professionale maggiore di quella stabilita contrattualmente tra le parti, la differenza sarà versata al legale incaricato se e quando rimborsata da controparte.

14.I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

15. In caso di giudizi riuniti o comunque connessi tra loro poiché attinenti questioni in fatto o in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito per il primo giudizio, ed il 15% del compenso predetto, oltre accessori come per legge, per ciascun giudizio connesso e tanto anche nel caso in cui non vi sia la riunione dei giudizi, ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e di diritto motivate adeguatamente.

16. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al Servizio Contenzioso competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

17.È obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza.

18.La definizione del giudizio o la risoluzione anticipata del rapporto professionale determina l'insorgere dell'obbligo, gravante sul professionista, di redigere conforme parcella per il saldo competenze. La relativa parcella deve indicare specificatamente le voci di tariffa professionale applicate.

19.Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili ovvero non giunga a definizione per qualsivoglia motivazione, sempreché le suindicate circostanze non siano imputabili al professionista incaricato, sarà corrisposto il compenso pattuito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

## ART.10
## Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196, come modificato dal D.Lgs.10.08.2018, n.101,e del regolamento UE 2016/679, il conferimento di dati da parte dei professionisti che richiedono l'iscrizione nell'elenco è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico.

I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione per le sole finalità inerenti alla creazione dell'Elenco per incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**(Allegato al Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali)**

## CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE

Tra il Sottoscritto Responsabile del Servizio Legale, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n ..... del ..... ed in relazione all'incarico professionale conferito, giusta determinazione n. del e procura ad litem rilasciata dal Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

e l'avv._____, P. IVA_____,iscritto all'albo degli Avvocati del foro di _____con il n. _____, con studio in_____, alla Via/Piazza _____ (n. telefonico/fax_____, indirizzo e-mail/pec_____) dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'Ente, convengono quanto segue.

L'Avvocato designato, ricevuto, letto e condiviso il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, dichiara di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate, che specificamente approva.

**ART. l** L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione:

a) nella controversia promossa da _____innanzi a _____ con atto introduttivo notificato in data _____;

b) nella controversia da proporre innanzi a _____ nei confronti i confronti di _____

**ART. 2** L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

**ART. 3** L'Avvocato incaricato dichiara formalmente:

a) di essere/non essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di essere/non essere tenuto al versamento dei relativi obblighi contributivi (*in caso di non iscrizione all'Istituto di previdenza specificare le motivazioni* .....);

b) di essere/non essere in possesso della partita Iva e pertanto di essere/non essere tenuto al pagamento della predetta imposta (*in caso di esenzione dal regime fiscale Iva specificare la motivazione* ……..);

c) di essere/non essere soggetto, a titolo di ritenuta d'acconto, alla corrispondente trattenuta sui compensi che il Comune di Ruvo di Puglia liquiderà al sottoscritto professionista in ragione dell'incarico di cui alla presente convenzione (*nel caso non sia operabile la ritenuta d'acconto specificare la motivazione*.....);

d) di avere/non avere dipendenti e pertanto di avere/non avere posizioni aperte nei confronti degli Enti interessati al rilascio del DURC. Nel caso il professionista incaricato abbia personale alle proprie dipendenze, lo stesso si impegna a comunicare i numeri di matricola Inail e Inps relativi alla posizione contributiva dei propri dipendenti onde consentire l'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale del relativo DURC.

L'Avvocato incaricato si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto innanzi dichiarato sub a), b), c) e d).

**ART.4** L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

L'Avvocato incaricato, sottoscrivendo il presente disciplinare, dichiara e attesta di conoscere e di rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, nonché del D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ruvo di Puglia e del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza tutti pubblicati sul sito internet del Comune, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".

**ART.5** L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamata nel precedente Articolo. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente articolo.

**ART. 6** L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica e alla predisposizione e redazione di tutti gli scritti difensivi a tutela dell'Ente, anche per quanto attiene ad es. ricorsi e/o memorie di costituzione avverso eventuali motivi aggiunti, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Ente potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o

proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.
In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.
L'Avvocato incaricato è tenuto, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente per iscritto sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere con l'obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito ovvero scambiato con controparte nel corso del giudizio. I professionisti inoltre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dovranno fornire un giudizio prognostico, ove possibile, circa gli esiti dello stesso.
Il legale incaricato dovrà fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi/giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale/stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente e dovrà richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto ovvero connessi.
Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità anche endoprocedimentale, il legale incaricato dovrà esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
La facoltà di transigere resta riservata al Comune, restando obbligo del professionista incaricato soltanto quella di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione e di redigere la bozza dell'accordo di bonaria definizione, restando in facoltà del Comune l'approvazione definitiva; anche tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto pattuito complessivamente per l'incarico; in caso di transazione (giudiziale/stragiudiziale) sarà corrisposto l'importo pattuito adeguandolo proporzionalmente all'attività fino a quel momento espletata dall'incaricato.
Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili ovvero non giunga a definizione per qualsivoglia motivazione, sempreché le suindicate circostanze non siano imputabili al professionista incaricato, sarà corrisposto il compenso pattuito riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione l'incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente; in ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per l'incarico principale; la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione ed ogni relativo impegno rimane a carico dell'avvocato designato.
L'avvocato incaricato è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico.
Con riferimento alle ipotesi di conferimento dell'incarico per la stipula di convenzioni di negoziazione assistita secondo la disciplina prevista dal Capo II, art. 2 e ss. della L. n. 162 del 10.11.2014, l'incarico viene conferito gratuitamente precisando che, nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, si affiderà, per esigenze di continuità difensiva, al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale.
Il professionista incaricato avrà onere di:

- ritirare la pratica presso la sede delle aree comunali competenti per materia;
- occuparsi della gestione e dello studio della pratica, della redazione degli scritti difensivi e della relativa presenza alle udienze, del deposito e del ritiro degli atti (per via telematica e, ove opportuno, *brevi manu*);
- segnalare l'approssimarsi dei termini di scadenza di garanzie, iscrizioni e trascrizioni (ipoteche, pignoramenti e privilegi);
- consegnare la pratica al termine dell'iter conclusivo;
- di compilare un report con le udienze effettuate ed il relativo esito.

**ART.7** L'Amministrazione fornirà all'Avvocato incaricato la documentazione disponibile per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

**ART. 8**
L'unica fonte di determinazione del compenso tra l'ente e l'Avvocato è la presente convenzione, in quanto esaustiva di ogni diritto e/o pretesa.
Il compenso per l'attività professionale di cui al presente incarico è stato statuito con delibera di Giunta Comunale n……. del ……, sulla scorta del preventivo trasmesso dall'avv. …… in data ---------- e ritenuto con la sopra citata delibera di G.C. congruo ed adeguato in relazione all'importanza dell'attività svolta, sia con riferimento al richiamo ai parametri tabellari che all'indicazione delle fasi di giudizio. L'impegno è stato assunto formalmente con la Determina Dirigenziale di impegno spesa n…….. Il compenso per la prestazioni da svolgersi, è determinato in complessivi € _____ inclusa ritenuta d'acconto, spese generali e CNPA e IVA R.A ove richiesti e dovuti
Le parti prendono atto che la quantificazione del compenso e dei costi presuntivi, così come sopra esposta, è stata determinata sulla base del preventivo fornito dall'Avv…….., da intendersi in questa sede per interamente richiamato e trascritto, e ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente ex art. 2233 c.c., per l'espletamento dell'incarico in oggetto.
Ai fini della esigibilità delle prestazioni si pattuisce l'erogazione dei seguenti compensi in relazione alle diverse fasi del giudizio:

- fase di studio €
- fase introduttiva €
- fase istruttoria/trattazione €
- fase decisionale €

**ART. 9** Il professionista si obbliga a non azionare procedure monitorie in danno del Comune prima che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della fattura di pagamento, validato dall'ufficio competente dell'istruttoria per la liquidazione. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti dell'Ente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
Il Professionista comunica gli estremi della Polizza Assicurativa per responsabilità patrimoniale sottoscritta dal professionista ed in corso di validità (art. 27 Codice deontologico): Compagnia_____, numero di polizza: _____ data di scadenza _____; massimale _____, e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

**Art. 10** Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al professionista, mediante comunicazione raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nella presente convenzione.

Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione della partita IVA del professionista, cancellazione e/o sospensione dall'albo degli avvocati e cancellazione dalla cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento del mandato.
Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.
In entrambi i casi citati al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

**ART. 11.** Alla stregua di quanto disciplinato nel precedente art. 8 l'Avvocato incaricato dichiara di accettare il compenso nella misura onnicomprensiva e forfettaria di Euro: _____ (oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cap come per legge) chiedendo altresì che lo stesso sia liquidato mediante bonifico con accredito sul conto corrente intestato a _____, codice IBAN: _____.

**ART. 12.** La sottoscrizione della convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e di procedura, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali ed al Disciplinare di approvato con D.G.n.…

**ART 13** Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, è competente il foro del Tribunale di Trani, con rinuncia espressa alla competenza di qualsiasi altro Foro.

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare e sotto-scrivere la presente convenzione in tutti i suoi punti e, in particolare, gli artt. 6, 8, 9, 10 e 13.

Data

Il Professionista incaricato Il Responsabile del Servizio

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli artt. 6, 8, 9, 10 e 13 della presente convenzione di incarico.

Data

Il Professionista incaricato

**Allegato privacy**

Considerato che le attività oggetto della presente Convenzione comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), con la presente si designa l'avv. _____, cod. fisc. / p. iva: _____, con studio legale in _____, _____ n. ____ - che accetta - quale **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui alla Convenzione che qui si intente integralmente richiamato.
Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal/dalla Contratto/Convenzione.
In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto:……. *[descrizione sommaria delle attività/servizi/forniture di cui al Contratto/Convenzione, con particolare focus sulla specifica attività che coinvolge il trattamento di dati personali]*;
- Durata: sino alla scadenza del/della Contratto/Convenzione;
- Finalità: esecuzione del/della Contratto/Convenzione;
- Tipologia di dati personali trattati: *nome, cognome, e-mail, pec, indirizzi, dati giudiziari, dati relativi salute, ecc…*
- Categorie di interessati: ……..*[sempre persone fisiche, ad es: utenti del sito web gestito dal Responsabile, cittadini fruitori di un servizio messo a disposizione dal Titolare e gestito dal Responsabile, dipendenti del Titolare di cui il Responsabile gestisce informazioni personali, ecc….]*

Per la durata del/della Contratto/Convenzione e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

1) trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
2) non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del/della Contratto/Convenzione, senza la previa autorizzazione del Titolare;
3) nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
4) Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal/dalla Contratto/ Convenzione, dagli eventuali suoi allegati e dalla presente designazione, le "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile.
5) il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;

6) attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere il Titolare nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento;
7) adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento.
8) nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure.
9) nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal/dalla Contratto/Convenzione e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
10) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all'interessato), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
11) non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare.
12) garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
13) ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
14) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
15) a scelta e su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali al termine del/della Contratto/Convenzione o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.
16) per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al/alla Contratto/Convenzione.

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
Comune di Ruvo di Puglia
In persona del Direttore di Area_____

Per accettazione
**IL RESPONSABILE INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
_____
(professionista)